

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

22.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 OTTOBRE 1969

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELLI

INDICE

	PAG.
Congedo e sostituzioni:	
PRESIDENTE	305
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze in materia di finanza locale (<i>Urgenza</i>) (532);	
RAFFAELLI ed altri: Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle province (<i>Urgenza</i>) (592)	305
PRESIDENTE	305, 308, 310, 311, 314
AZZARO	306, 311, 313, 314, 317
CASTELLUCCI	313
CESARONI	312, 314
GIOVANNINI	306, 314
PATRINI, <i>Relatore</i>	308, 310, 311, 312
PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	311, 312, 313, 314, 318
SANTAGATI	306, 308
SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	307
SERRENTINO	318
TANTALO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	307, 319
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	320

La seduta comincia alle 15,40.

PATRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Marotta.

Comunico che per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno i deputati Bima e Pandolfi sono sostituiti rispettivamente dai deputati Traversa e Tarabini.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale (*Urgenza*) (532), e della proposta di legge Raffaelli ed altri: Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle province (*Urgenza*) (592).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale », e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri: « Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle province ».

V. LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1969

Passiamo ad esaminare l'articolo 21. Ne do lettura:

ART. 21.

L'articolo 1 della legge 21 novembre 1966, n. 1045, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale di consumo sulle carni, la classificazione degli animali della specie bovina è la seguente:

vitelli: animali vivi della specie bovina il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 chilogrammi e che hanno ancora la dentizione da latte;

bovini: altri animali vivi della specie bovina.

Le aliquote massime dell'imposta sono stabilite nella misura del 7 per cento del valore per i vitelli e del 4,30 per cento del valore per gli altri bovini.

Per tutti gli animali della specie bovina è abolito il sistema di tassazione " a capo " ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 22:

ART. 22.

La lettera a) dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, è sostituita dalla seguente:

« a) per i bovini: vitello, bovino adulto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Santagati e Serrentino hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 22-bis:

ART. 22-bis.

« L'articolo 20 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è modificato come segue:

al primo comma sono soppresse le parole « dolciumi, cacao e cioccolato »;

al secondo comma, dopo le parole « vetri e cristalli in lavori » sono aggiunte le parole « dolciumi, cacao e cioccolato, mobili di fabbricazione artigiana diretta ».

SANTAGATI. Ritengo che l'emendamento si illustri da se, perché basta prendere in considerazione l'articolo 20 del testo unico della finanza locale, rendendosi conto delle modifiche apportate da questo emendamento, per

comprendere che praticamente si vogliono rendere più spedite le pratiche in materia di imposte di consumo per talune categorie di generi indicate nell'emendamento, affinché esse avvengano senza bisogno di particolari emissioni di bollette.

D'altronde ritengo che questa procedura consentirebbe, non solo di mettere i comuni in condizione di poter esercitare determinate loro prerogative, ma nello stesso tempo di incrementare anche la finanza locale.

GIOVANNINI. Siamo contrari a questo emendamento, perché ciò che passa per una semplificazione delle procedure di tassazione per i generi soggetti a imposta, in realtà rappresenta un modo per evadere l'imposta stessa mettendo i comuni, obbligati a stabilire un canone, in particolari difficoltà. Difficoltà per le proprie finanze, e difficoltà di rapporti con i contribuenti.

Ci dichiariamo quindi contrari all'emendamento perché esso non risolve niente, né a vantaggio dei comuni (che anzi ne sarebbero danneggiati), né a vantaggio dei contribuenti.

AZZARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento proposto dagli onorevoli Santagati e Serrentino si riferisce, contrariamente al contenuto dell'articolo aggiuntivo 19-bis discusso ieri, ad un aspetto tecnico della legge in discussione.

Ieri siamo intervenuti per criticare, dal nostro punto di vista, la limitazione all'autonomia che sarebbe derivata dall'approvazione di quell'emendamento, e la discriminazione tra i vari generi. L'emendamento che invece oggi ci viene proposto, è relativo al modo di controllare questi generi da parte dei comuni. Se non ho capito male, con esso si vogliono trasferire, dal primo al secondo comma dell'articolo 20 (che non è altro se non l'elencazione di tutti i generi sottoposti all'imposta di consumo), i dolci, il cacao ed il cioccolato, nonché i mobili di fabbricazione artigiana diretta.

In fondo, questo passaggio si riconnette all'articolo 40, dove si avverte che la bolletta di accompagnamento non è obbligatoria per i generi indicati nel secondo comma dell'articolo 20, salvo la possibilità per i comuni di stabilire nei regolamenti locali le modalità necessarie al controllo. Senza questa precisazione noi avremmo mantenuto tutte le nostre riserve e saremmo quindi stati contrari.

In fondo tutto ciò cosa significa? Che rinunciando, onorevole Giovannini, alla bollet-

ta di accompagnamento, si viene incontro soltanto ad un aspetto tecnico di tutto il discorso fatto da parte degli onorevoli oppositori. Si diceva infatti che, attraverso la bolletta di accompagnamento, si potevano creare degli intralci al commercio, specialmente nelle grandi città, intralci che avrebbero danneggiato un po' tutti.

La nostra perplessità circa l'abolizione della bolletta di accompagnamento, in cosa consisteva? Nel fatto che i comuni sarebbero rimasti disarmati, senza l'unica arma di controllo a loro disposizione. Prendiamo ad esempio il caso di un venditore di cacao che può girare in una città con il suo camioncino senza la bolletta di accompagnamento; in base all'attuale legge, sarebbe colpevole di « frode presunta » mentre, con la bolletta di accompagnamento potrebbe, o pagare l'imposta di consumo su quello che ha venduto soltanto, avendo dichiarato all'ingresso tutta la merce che intendeva vendere, ovvero pagare tutto quello che ha depositato. Senza bolletta di accompagnamento, il controllo sarebbe stato impossibile e gli operatori economici avrebbero potuto evadere tranquillamente il tributo. Con quanto andiamo ad approvare, invece, diamo ai comuni la possibilità di escogitare — a seconda della situazione e delle circostanze locali — il modo migliore per esercitare il controllo anche senza la bolletta di accompagnamento. Ecco perché questo passaggio dal primo al secondo comma dell'articolo 20 va collegato con il terzultimo comma dell'articolo 40, il quale appunto autorizza i comuni a stabilire nei regolamenti locali le modalità necessarie per la percezione e il controllo del tributo.

Con queste considerazioni, noi siamo favorevoli all'accoglimento dell'emendamento aggiuntivo in discussione.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Nella giornata di ieri, quando questa Commissione ebbe a pronunciarsi, con un margine in verità non molto alto, sull'emendamento che toccava il tema generale dell'abbonamento obbligatorio (e che riaffermava il principio della generalizzazione dell'abbonamento stesso), il Governo, per mio tramite, assunse un atteggiamento contrario, perché intendeva soprattutto affacciare delle preoccupazioni e affermare un principio, che sono in fin dei conti proprio le preoccupazioni e il principio che hanno ispirato la formulazione di questo disegno di legge.

Noi, ieri, ci ponevamo dal punto di vista della difesa delle finanze comunali e dell'au-

tonomia impositiva degli organi comunali, in cui si concreta e si esprime la stessa autonomia degli enti locali. Era stato proprio l'onorevole Azzaro a suggerire ieri al rappresentante del Governo (opportunamente, perché abbiamo sempre bisogno dei suggerimenti e delle integrazioni di tutti i commissari) questa argomentazione, che noi avevamo fatto nostra, raccomandando alla Commissione di respingere l'emendamento Santagati.

La situazione in cui ci troviamo oggi (pur con le precisazioni interpretative dell'onorevole Azzaro, che sarà opportuno vengano acquisite agli atti di questo dibattito) ha fugato, ma solo in parte, alcuni di quei dubbi e alcune di quelle preoccupazioni, proprio perché l'indeterminatezza delle forme di accertamento cui dovranno fare ricorso i comuni per sopperire all'inesistenza di mezzi di controllo è un fatto piuttosto rilevante, lasciandosi in questo modo alla fantasia dei comuni il compito di trovare il sistema per sostituire quelle forme di accertamento che, sia pure molto pesanti, rappresentavano però una certa garanzia per i comuni. La paura del Governo è, in parole povere, quella di vedere ricomparire dalla finestra un principio che il Governo riteneva che, con il voto della Commissione, fosse stato solennemente escluso dalla porta.

Mi rendo conto della complessità e della delicatezza del problema e credo sinceramente che l'atteggiamento del Governo in queste materie debba essere un atteggiamento di rispetto per le determinazioni sovrane della Commissione. Pertanto il Governo, riaffermando in questa circostanza la propria posizione di principio (espressa ieri a proposito dell'articolo aggiuntivo 19-bis proposto dal deputato Santagati), non può non richiamare ancora una volta i motivi che lo portavano, e lo portano, ad essumere, almeno in parte, un atteggiamento di riserva. Però, anche in considerazione del fatto che ci stiamo rapidamente avvicinando alla conclusione di questo appassionante dibattito, il Governo non può a questo punto che rimettersi al giudizio sovrano della Commissione, che per altro ieri sul principio generale si è già chiaramente espressa a maggioranza.

TANTALO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche io mi rimetto al giudizio della Commissione, proponendo però di eliminare dalla lista di generi indicati in questo articolo aggiuntivo i mobili di fabbricazione artigianale diretta, a proposito dei quali una con-

solidata giurisprudenza (a decorrere dal 1952) ha concordemente affermato che non ricorre l'obbligo della bolletta di accompagnamento. Quindi spostando al secondo comma questa voce, si rischierebbe di complicare le cose dal punto di vista interpretativo.

Per maggiore chiarezza di tutti, dirò che si è giunti alla conclusione di escludere l'obbligo della bolletta per questi mobili, attraverso l'interpretazione del combinato disposto dell'articolo 40 del testo unico per la finanza locale e dell'articolo 107 del regolamento del 1936, n. 138. Infatti, l'articolo 40, pur indicando i casi in cui non vi è obbligo di bolletta di accompagnamento, ha fatto comunque salvi i casi di cui all'articolo 107 del citato regolamento, il quale, alla lettera b) prevede che l'obbligo non ricorre per il trasporto di mobili.

Sottopongo pertanto alla Commissione questo che non è altro che un perfezionamento dal punto di vista tecnico.

SANTAGATI. Aderisco alla proposta del sottosegretario Tantalò e ritiro questa parte dell'emendamento.

PATRINI, *Relatore*. Il relatore condivide l'opinione dell'onorevole Azzaro, visto che in questo modo viene lasciata intatta la competenza dei comuni. Vorrei richiamare, anzi, l'attenzione dei colleghi sul terzultimo comma dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1952, n. 703, in base al quale l'obbligo della bolletta di accompagnamento non ricorre per i generi compresi nel secondo comma dell'articolo 20; ma rimane affidato ai comuni il compito di stabilire con i regolamenti locali le modalità necessarie per la percezione e il controllo del tributo.

Noi siamo ormai alla vigilia della riforma di tutta questa materia. Ritengo che il Governo abbia già fatto il suo dovere presentando il disegno di legge per la riforma tributaria al Parlamento e quest'ultimo è sicuro che vorrà, consapevole come è della grave situazione tributaria in cui versa l'Italia, concedere al più presto la relativa delega al Governo, in modo che questo possa emanare i necessari decreti di applicazione. I comuni sono oggi facoltizzati ad emanare regolamenti di controllo, ad applicare strumenti di controllo per la riscossione di tributi, che domani si rifletteranno nell'IVA

In secondo luogo, desidero richiamare l'attenzione della Commissione sull'articolo 15 della citata legge n. 703. Il primo comma

dell'articolo 15 dispone infatti: « Il comune con deliberazione del consiglio comunale può disporre la riscossione delle imposte sui dolci mediante abbonamento obbligatorio di carattere generale nei limiti e secondo le norme del regolamento ». In seguito si dispone: « La riscossione delle imposte di consumo è effettuata a tariffa ». Soltanto in certi casi, il consiglio comunale può deliberare che per singoli generi la riscossione venga effettuata mediante abbonamento obbligatorio.

Quindi, in base all'articolo 15, i dolci hanno una considerazione particolare: i tributi relativi devono essere riscossi di norma a tariffa, salvo che si incontrino complicazioni tali per cui il consiglio comunale possa deliberare, con l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, l'abbonamento obbligatorio. Mi sembra quindi che in questo caso vi possa essere una seria partecipazione delle amministrazioni locali a trovare strumenti nuovi.

Quindi il relatore non vede in questo emendamento alcuna lesione nei confronti delle libertà e dei poteri dei consigli comunali e ne raccomanda l'approvazione alla Commissione, in modo che si possa conferire un ampliamento di autonomia ai comuni nella partecipazione agli accertamenti e ai controlli nella riscossione delle imposte di consumo e, domani, dell'IVA.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 22-bis, con la modifica suggerita dal sottosegretario Tantalò e recepita dai proponenti.

ART. 22-bis.

L'articolo 20 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è modificato come segue:

al primo comma sono soppresse le parole "dolciumi, cacao e cioccolato";

al secondo comma, dopo le parole "vetri e cristalli in lavori" sono aggiunte le parole «dolciumi, cacao e cioccolato».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 23, al quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 23.

L'articolo 63 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settem-

bre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il capo ufficio delle imposte di consumo, presso il quale sono stati invitati i trasgressori a portare le merci, dispone che sia redatto, secondo le norme del regolamento, il processo verbale da trasmettere al sindaco.

Se il processo verbale si riferisce a delitti previsti dal precedente articolo, il sindaco lo invia all'autorità giudiziaria; se, invece, si riferisce a contravvenzioni, lo trattiene fino al trentesimo giorno dalla redazione del verbale stesso, per inviarlo all'autorità giudiziaria qualora non sia stata presentata, entro detto periodo, domanda per la definizione amministrativa della trasgressione, ai sensi dell'articolo 66 del presente testo unico.

Quando il processo verbale si riferisce a contravvenzioni deve essere fatta espressa menzione del diritto del trasgressore di presentare, entro trenta giorni dalla data del verbale, domanda per la definizione amministrativa della trasgressione.

Il processo verbale fa fede, in giudizio, fino a prova contraria ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo 23-bis:

ART. 23-bis.

Il primo comma dell'articolo 297-*sexies*, *sub* articolo 4 della legge 18 maggio 1967, n. 388, è sostituito dal seguente:

« La maggiorazione prevista dall'articolo 297-*bis*, nonché la maggiorazione di cui al successivo articolo 297-*octies*, e l'indennità di cui all'articolo 297-*quater*, sono dovute rispettivamente, a favore ed a carico del comune e della provincia, anche per i tributi e le addizionali spettanti o devoluti ad enti diversi dall'Ente locale che provvede all'iscrizione a ruolo ».

PATRINI, *Relatore*. Sono favorevole all'articolo 23-*bis* aggiuntivo presentato dal Governo ed invito la Commissione ad approvarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 23-*bis* di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 24:

ART. 24.

Le esenzioni previste dal secondo comma dell'articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, dall'articolo 17 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, nonché dal comma aggiunto con la legge 7 febbraio 1968, n. 26, all'articolo 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, si applicano alle costruzioni economiche e popolari, ultimate entro il 31 dicembre 1973.

Il Governo propone il seguente emendamento:

Dopo le parole « economiche e popolari » aggiungere le parole « contemplate dalle disposizioni stesse ».

Per chiarezza della Commissione, faccio presente che se l'articolo 24 non fosse integrato da questo emendamento, il concetto di « case economiche e popolari » potrebbe dilatarsi all'infinito. Ritengo che con questo emendamento risulti più chiara la volontà del legislatore.

Pongo in votazione l'emendamento testé letto.

(È approvato).

L'articolo 24 risulta quindi, a seguito della modificazione adottata, così formulato:

ART. 24.

Le esenzioni previste dal secondo comma dell'articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, dall'articolo 17 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, nonché dal comma aggiunto con la legge 7 febbraio 1968, n. 26, all'articolo 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, numero 1150, si applicano alle costruzioni economiche e popolari contemplate dalle disposizioni stesse, ultimate entro il 31 dicembre 1973.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 25:

ART. 25.

(Disposizioni finanziarie)

Alle spese concernenti erogazioni alle province, ai comuni ed agli altri enti ed istituti, di quote di compartecipazione al provento di tributi erariali, di contributi compensativi di minori entrate derivanti da soppressione o modifica di tributi locali e da agevolazioni fiscali, di contributi a pareggio economico di bilancio, nonché di quote di entrate devolute agli enti ed istituti anzidetti, si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La norma di cui al precedente comma si applica anche alle spese iscritte in bilancio, per i suindicati titoli, in esercizi precedenti al 1968.

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la parola: anzidetti, *inserire le parole:* e di ritenute d'acconto dell'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti, professioni, e delle relative addizionali provinciali operate ai sensi dell'articolo 273 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, numero 645.

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 25 risulta pertanto così formulato:

ART. 25.

(Disposizioni finanziarie)

Alle spese concernenti erogazioni alle province, ai comuni ed agli altri enti ed istituti, di quote di compartecipazione al provento di tributi erariali, di contributi compensativi di minori entrate derivanti da soppressione o modifica di tributi locali e da agevolazioni fiscali, di contributi a pareggio economico di bilancio, nonché di quote di entrate devolute agli enti ed istituti anzidetti e di ritenute d'acconto dell'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti, professioni, e delle relative addizionali provinciali operate ai sensi dell'articolo 273 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 26:

ART. 26.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge in lire 44 miliardi per l'anno finanziario 1968 e lire 31 miliardi per l'anno finanziario 1969 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per gli anni finanziari 1968 e 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 44.000 milioni, per l'anno finanziario 1968, lire 31.000 milioni, per l'anno finanziario 1969 e lire 68.500 milioni, per l'anno finanziario 1970, si provvede con corrispondenti riduzioni del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per gli anni finanziari 1968, 1969 e 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su tale emendamento la Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole.

PATRINI, *Relatore*. Il relatore propone alla Commissione di approvare l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 26 proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 26 proposto dal Governo e di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

PATRINI, *Relatore*. La Commissione bilancio, ieri, ha espresso il proprio parere favorevole all'articolo 15, sostitutivo del 15 ori-

ginario, già approvato di massima dalla Commissione e sull'articolo 18-*bis* proposto dal Governo e integrativo e sostitutivo di altri due articoli proposti dagli onorevoli colleghi, e sull'articolo 26.

PRESIDENTE. Confermo quanto detto dal relatore: la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sugli articoli 15 e 18-*bis* che la Commissione aveva già approvato di massima nella precedente seduta del 22 ottobre 1969. L'approvazione di detti articoli si intende pertanto acquisita.

È stato presentato dal Governo un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« In caso di riduzione delle tasse erariali di circolazione dipendente dalla istituzione di analogo tributo da parte delle istituende regioni a statuto ordinario, l'assegnazione di cui all'articolo 10 della presente legge a favore delle province, verrà commisurata alle seguenti quote:

a) 5/9 del tributo erariale ridotto al 75 per cento;

b) 4/5 del tributo erariale ridotto al 50 per cento ».

Debbo precisare che sull'articolo 10, che verte sulla stessa materia, la Commissione ha già espresso il proprio voto; si vorrebbe, con questo articolo aggiuntivo, provvedere ad una salvaguardia in caso di modificazione del tributo di circolazione che possa intervenire in sede di legge di finanza regionale. L'opinione della Presidenza è che in questa sede non possa più votarsi questo articolo aggiuntivo perché precluso dalla votazione dell'articolo 10 e che il problema del coordinamento con le norme del disegno 1807 relativo alla finanza regionale possa essere risolto in sede di discussione di quel disegno.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Sono d'accordo con la proposta del Presidente, in quanto ritengo preclusa la possibilità di votare un articolo di questo tipo, essendo stato l'articolo 10 regolarmente approvato. Ma io stesso esplicitamente dissi, signor Presidente, che la Commissione finanza e tesoro, investita del parere alla Commissione bilancio sulla legge regionale, avrebbe potuto dare un determinato indirizzo, anzi, formulai a tale proposito un articolo la cui sostanza è riprodotta in questo emendamento.

Ma, a parte la preclusione evidente, mi sembra molto più giusto e naturale discutere questo punto in altra sede, perché mentre nel

disegno al nostro esame il tutto si risolverebbe in una norma programmatica nel disegno 1807 sarebbe invece operante.

AZZARO. Per una maggiore correttezza dei lavori di questa Commissione, io aderirei alla formulazione da lei suggerita, signor Presidente, lasciando però il Governo completamente libero di comportarsi come meglio riterrà, cioè di ripresentare o non ripresentare l'articolo che, per le ragioni da lei elencate, noi oggi non possiamo votare.

PATRINI, Relatore. Desidero ricordare che, già durante la discussione sull'articolo 10 sorse questo problema, e che la Commissione, nella stesura del parere, ha sottoposto alla Commissione bilancio il problema derivante dal combinato disposto degli articoli 10 del disegno di legge n. 532 e 4 e 12 del disegno di legge 1807.

Condivido quindi anch'io la tesi del Presidente, e sono perciò del parere che non sia questa la sede adatta per la soluzione del problema.

PRESIDENTE. Siamo quindi tutti d'accordo nel considerare precluso l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

Onorevoli colleghi, comunico che sono stati presentati due ordini del giorno che sono trasformazioni di emendamenti discussi a suo tempo in relazione agli articoli 1, 2 e 3.

Do lettura dell'ordine del giorno Sargentini che, in assenza del suo presentatore, si intende illustrato:

« La Commissione finanze e tesoro della Camera, nell'esaminare il disegno di legge n. 532,

considerato e ritenuto:

che tra i fini del disegno di legge n. 532 si rileva ed è essenziale e primario quello di assicurare, con i fondi della Cassa depositi e prestiti, sia la copertura integrale dei disavanzi economici degli Enti locali, sia, nelle more della stipulazione dei mutui, le anticipazioni necessarie alle esigenze di cassa degli Enti stessi:

che a tale scopo si rende necessario che sia esercitata, fino al limite massimo previsto, la facoltà di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1965, n. 344, relativamente alla destinazione dei fondi della Cassa depositi e prestiti,

invita il Governo

a disporre perché tutti i fondi della Cassa depositi e prestiti provenienti dal risparmio

postale, dai depositi obbligatori e dal rimborso dei prestiti siano impiegati, su deliberazione del consiglio di amministrazione e con l'assenso del Ministro del tesoro, in prestiti ai comuni, alle province e loro consorzi, conto corrente con la sezione autonoma di credito comunale e provinciale e cartelle di credito comunale e provinciale, per non meno di nove decimi »

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Su richiesta del deputato Vespignani, che aderisce all'ordine del giorno Sargentini, pongo in votazione il medesimo.

(È approvato).

I deputati Raffaelli, Beccaria e Boiardi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Finanze e tesoro della Camera, nel discutere il disegno di legge numero 532,

considerato che l'incremento del risparmio postale che alimenta la Cassa depositi e prestiti è in diminuzione;

considerato che ciò dipende prevalentemente dalla misura dei tassi di interesse corrisposti al risparmio postale, notevolmente inferiori a quelli del sistema bancario;

considerato che la Cassa depositi e prestiti è, per legge, la fonte principale di finanziamento per gli enti locali e che attualmente e da tempo non può rispondere alle loro necessità indilazionabili;

considerata l'attuale situazione del mercato finanziario,

invita il Governo

ad aumentare i tassi d'interesse sui buoni postali fruttiferi e sui libretti a risparmio per eliminare, o quanto meno ridurre sensibilmente, l'esistente sperequazione che opera in danno dello Stato, dei comuni, come pure nei confronti dei minori risparmiatori ».

CESARONI. Poche parole, visto che l'ordine del giorno si illustra da sé, anche a titolo di dichiarazione di voto del mio gruppo.

Vorrei ricordare ai colleghi che questo ordine del giorno è il risultato della elaborazione del testo di un emendamento presentato nel corso della discussione e non accolto dalla Commissione. Noi intendiamo insistere particolarmente su questo punto in quanto oggi, all'atto pratico, la Cassa depositi e prestiti

non è più in grado di assolvere i suoi compiti nella maniera che dovrebbe. Tutti i colleghi sanno che negli ultimi anni la mole dei mutui concessi è di molto diminuita e che nel 1968 sono stati concessi soltanto 21 miliardi in più del 1967. In cifre assolute, l'ammontare dei mutui è passato, in questi due anni, da 582 a 600 miliardi, mentre nel 1966, ad esempio, la cifra era di 819 miliardi.

La riduzione dell'attività della Cassa deve essere messa in relazione con la mancanza di disponibilità di mezzi finanziari. Va ricordato, inoltre, che tutti i mutui concessi a pareggio di bilancio per il 1969, già autorizzati e pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale*, non potranno essere erogati — come ha comunicato la stessa Cassa depositi e prestiti — prima dell'inizio del nuovo anno. E questo non è tanto dovuto a difficoltà di ordine burocratico, quanto piuttosto a mancanza di disponibilità. E questo va considerato con particolare attenzione soprattutto alla luce delle nuove norme che noi abbiamo con questo provvedimento introdotte, norme in base alle quali i bilanci di previsione dei comuni e delle province devono essere approvati prima della fine dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. Allo stato attuale delle cose, però, tutto questo viene vanificato, visto che i comuni deficitari non possono ottenere i mutui a pareggio prima dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio.

Il problema di fondo è quindi quello di aumentare le disponibilità della Cassa, il che significa frenare l'attuale tendenza ad una continua riduzione dei depositi, tendenza dovuta al troppo basso tasso di interesse con cui viene remunerato il risparmio privato che affluisce attraverso il risparmio postale e i buoni fruttiferi. Noi chiediamo, pertanto, un aumento del tasso di interesse, che lo renda competitivo con quello pagato dagli altri istituti di credito.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi anche sul fatto che la mancata corresponsione dei mutui a pareggio comporta per i comuni costi enormi (7,8 e anche 9 per cento) per ottenere le necessarie anticipazioni di cassa, quando sono concesse. In molti casi, infatti, non sono concesse, con la conseguenza che in alcuni comuni non si riesce neppure a pagare gli stipendi ai dipendenti. Tanto per fare un esempio, decine e decine di comuni della provincia di Roma il prossimo mese di dicembre si troveranno in serie difficoltà per il pagamento degli stipendi e della tredicesima perché tutti i mutui a pareggio saranno versati soltanto nel 1970, viste le ri-

strettezze in cui si trova la Cassa depositi e prestiti. Vorrei anzi cogliere l'occasione per invitare il Sottosegretario al tesoro ai passi necessari per evitare che si creino queste situazioni incresciose in centinaia di comuni in tutta Italia.

Vorrei aggiungere che il fatto che la Cassa non disponga oggi di fondi sufficienti comporta anche gravissime conseguenze nella realizzazione di importanti opere pubbliche che, soprattutto per i comuni deficitari, sono a volte, opere essenziali.

Per concludere, ricorderò che qualche giorno fa sul giornale *24 Ore* è apparsa una nota che, riferendosi alla discussione avvenuta in questa sede cercava di tranquillizzare gli istituti di credito e le banche, affermando che, in fondo, l'aumento dei tassi di interesse sui depositi postali e sui buoni fruttiferi era difficilmente realizzabile e quindi se ne sarebbe parlato a lunga scadenza. Tutto questo conferma ancora (se pure ce ne fosse bisogno) la necessità di aumentare al più presto i tassi sui risparmi postali e sui buoni fruttiferi, che sono prescelti, tra l'altro, dalla parte più povera della popolazione.

AZZARO. Condivido lo spirito che ha animato i presentatori dell'ordine del giorno e lo condivido perché si basa su un dato di fatto: la diminuzione del risparmio postale che è alla base delle entrate della Cassa depositi e prestiti.

Che questo decremento dipenda prevalentemente dall'attuale situazione del tasso di interesse, mi pare non si possa affermare con prove di fatto. Può essere una considerazione giusta, ma non è possibile affermarla con sicurezza. Probabilmente intervengono altri fattori relativi alla capacità di drenaggio di altri sistemi e alla possibilità che hanno gli istituti bancari di raccogliere quel risparmio. È da mettere in rilievo e precisare che questo aumento del tasso di interesse è una manovra delicata, che non può non avere ripercussioni su tutto il sistema creditizio. Pertanto è una manovra che deve essere fatta tempestivamente, al momento opportuno, e nei limiti in cui la situazione economica e finanziaria del nostro paese lo permetta. Quindi lascerei al Governo il margine necessario per muoversi con una certa libertà e con una certa autonomia in questo settore. È opportuno quindi inserire nell'ordine del giorno questa indicazione da parte della Commissione.

Con queste considerazioni, credo di poter dare voto favorevole all'ordine del giorno.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accoglie il suggerimento dell'onorevole Azzaro, in quanto esso si ricollega a quanto noi dicemmo a proposito degli emendamenti che su questo tema furono discussi. Fin da quel momento manifestai la buona disposizione del Governo ad aumentare il tasso di interesse sui buoni postali, nel momento in cui la politica economica e finanziaria del paese consentisse una manovra di tal genere.

Il Governo sarebbe anche disposto ad accogliere un invito e studiare le possibilità di modificare le caratteristiche di dei buoni rendendo fruttifere le somme depositate dopo un semestre, anziché dopo un anno.

CASTELLUCCI. L'onorevole Azzaro ha detto che non si è certi che il decremento nella dinamica dei depositi postali dipenda dal saggio di interesse diminuito nel 1959. Noi abbiamo avuto modo di constatare con l'onorevole Raffaelli, in sede di Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, che tale dinamica è stata seguita attentamente, per cui si è constatato che i depositi postali erano stati raggiunti e poi superati dalla massa raccolta dal sistema delle Casse di risparmio.

Ed io sono dell'avviso che la ragione risiede nella misura del saggio di interesse. Sarei dell'avviso che, per dare forza a quest'ordine del giorno, sarebbe opportuno concordare un testo da approvare all'unanimità.

Ritengo inoltre che sia da accettare quanto ha proposto l'onorevole Sottosegretario, poiché è vero che i depositi a risparmio postale ordinario mantengono un saggio di interesse superiore a quello del sistema bancario a breve termine e quindi noi incoraggeremo il deposito postale a lungo termine vincolato con i buoni postali fruttiferi. Tanto meglio dunque se la decorrenza degli interessi comincia dopo il primo semestre, anziché dopo un anno.

Se la Commissione voterà all'unanimità l'ordine del giorno, il Governo in un certo senso si sentirà vincolato a trovare il modo per far fronte all'impegno derivante dall'ordine del giorno, nel modo più opportuno nella politica generale di risparmio. Non dobbiamo per altro dimenticare che lo spirito dell'ordine del giorno è teso ad aumentare la disponibilità finanziaria della Cassa depositi e prestiti, che si trova in gravissime difficoltà. I comuni e le province si trovano nelle condizioni di dover ricevere continuamente prestiti non solo per le cose essenziali (mutui

a pareggio del bilancio), ma anche per le opere e i servizi di pubblico interesse, assistiti da contributi previsti da leggi speciali.

PRESIDENTE. Mi si consenta, come presentatore dell'ordine del giorno, che io faccia una semplice osservazione. Ritengo che la Commissione finirà per accettare — altro non potendo — la formulazione suggerita implicitamente dal Governo che, se nella sostanza è la stessa di quella dei proponenti dell'ordine del giorno, presenta tuttavia una incongruenza. Si dovrebbe cioè dire che la Commissione invita il Governo ad « esaminare la possibilità », ecc., « nel quadro della politica economico-finanziaria generale ». Ritengo che tutto questo debba essere eliminato, perché la Commissione non è a cefala, perché proprio valutando il quadro di questa politica è arrivata alla necessità di dire la sua autorevole parola. Ora « esaminare la possibilità »: questa frase nel linguaggio parlamentare ha un significato molto vago.

AZZARO. Noi riteniamo che sia necessario, per la delicatezza della manovra, che il Governo scelga il momento e, quindi, esamini semmai l'opportunità. Se nell'ordine del giorno resta la frase « esaminare la possibilità », evidentemente in essa è incluso anche il riferimento al quadro della politica economica e finanziaria, perché esaminare la possibilità, significa anche esaminare il quadro nel suo complesso e vedere se questa possibilità esiste o meno. Quindi, se noi lasciamo la frase « esaminare la possibilità », veramente può essere eliminato il riferimento al quadro della politica economica e finanziaria.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi sembra che l'interpretazione data all'ordine del giorno dall'onorevole Azzaro sia rispondente alla realtà. Molto spesso, vi sono delle lamentele per il fatto che gli ordini del giorno restano sulla carta. È chiaro che bisogna cogliere il momento opportuno per fare determinate operazioni; pertanto, mi sembra logico, siccome il Governo ha queste buone intenzioni da realizzare nel momento che ritiene più opportuno, che si faccia riferimento al quadro della politica economica e finanziaria generale. Se la Commissione ritiene che questa sia una espressione superflua, io posso anche accettare che venga soppressa, ma se invece è per un altro motivo, limitativa, non potrei accettare tale eliminazione.

CESARONI. Mi sembra che questa nuova formulazione significhi che noi abbiamo già tenuto conto della situazione economica e finanziaria e, pertanto, ritengo che anche l'altra modifica possa essere accettata.

Riferendomi a quanto detto dal rappresentante del Governo e cioè che i parlamentari si lamentano del fatto che gli ordini del giorno non vengono concretizzati, in questo caso è chiaro che, considerato che tutti abbiamo sollecitato una modifica dei tassi, questa modifica non può essere rinviata alle calende greche.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno presentato dai deputati Raffaelli, Beccaria e Boiardi, a seguito delle modifiche concordate fra i commissari, risulta così definitivamente formulato.

« La Commissione finanze e tesoro della Camera,

considerato che l'andamento della raccolta del risparmio postale manifesta un decremento sia in senso assoluto che in termini comparativi,

invita il Governo:

ad esaminare la possibilità di aumentare adeguatamente il tasso di interesse sui buoni postali fruttiferi.

a modificare le caratteristiche di detti buoni rendendo fruttifere le somme depositate dopo un semestre anziché dopo un anno ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Giovannini ha chiesto di parlare per una breve dichiarazione di voto sul complesso della legge. Ne ha facoltà.

GIOVANNINI. Siamo ora arrivati alla conclusione comunque attesa, e certamente attesa, della nostra discussione sui problemi della finanza locale. Potremmo, dovremmo, a questo punto, trarre un lungo e ampio sospiro di sollievo al termine di una non lieve fatica durata un anno intero; invece, no, non possiamo rallegrarci ancora di questa conclusione perché i risultati del dibattito, sia pure interessante ed appassionato, oltre che lungo, sono stati tali che si appalesano e si sono appalesati tali da non lasciarci soddisfatti, né tranquilli.

Non è che, onorevoli colleghi, alcuni passi per la finanza locale non siano compiuti. Dei passi sono stati compiuti. Ma molti, molti

altri passi sono rimasti incompiuti. Ci sono poi dei passi compiuti che non sono dei passi in avanti, ma bensì dei passi indietro. Eppure c'era da attendersi questa volta qualcosa di più; sono trascorsi 20-25 anni dalla fine della guerra, sono 4 o 5 lustri che rappresentano un'epoca intera, se non un'era storica, gloriosa o no, a parte.

In questo lungo periodo sono state « dettate », come si dice, delle norme di finanza locale, lo sappiamo tutti: nel 1945 e nel 1947, ai primi inizi della ripresa democratica del nostro Paese; poi nel 1952 con la legge n. 703, e nel 1960 con la legge n. 1014. Queste, però, non sono state mai norme organiche, bensì norme parziali, varate di volta in volta, a notevole distanza di tempo fra di loro, norme, queste, che non hanno mai risolto i problemi — gravissimi — della finanza degli enti locali.

Di qui il grande vuoto legislativo nella finanza locale, durante il lungo tempo trascorso, con gravi conseguenze per i comuni e per le provincie, con indebitamenti dell'ordine di migliaia e migliaia di miliardi.

Nel 1967, è vero, venne fuori il disegno di legge n. 4361, del Governo, dell'allora Ministro delle finanze onorevole Preti, ma per fortuna, quel disegno di legge non ebbe... fortuna!

Cosicché, un anno fa, la nostra Commissione ebbe davanti due progetti di provvedimenti legislativi sulla finanza locale: quello del Governo, n. 532, e quello di parte nostra, n. 592. Sono stati questi due progetti, due proposte e due tipi di provvedimenti messi a confronto, su cui si è incentrato il nostro dibattito. Nessuno dei due progetti aveva la pretesa di risolvere interamente e definitivamente per sempre l'annoso, complesso, grave e urgente problema della finanza locale. Si trattava però, nella situazione creatasi agli inizi di questa legislatura, di arrestare la corsa paurosa all'indebitamento in atto degli enti locali, fermo restando il compito ben più importante (e sempre urgente) del riassetto definitivo della finanza locale.

Questo assetto non avverrà neppure ora, perché la situazione in materia di finanza locale non è cambiata, né cambierà, nonostante le considerevoli « provvidenze » che stanno per essere varate.

Con la nostra proposta di legge n. 592 tendevamo a « ricoprire » un po' più il vuoto legislativo che si era e che si è prodotto per la finanza locale durante i cinque lustri passati, facendo però subito ampia riserva di riaprire il discorso immediatamente dopo, e di riprendere ancora la nostra ultraventennale

battaglia per dare un assetto definitivo alla finanza locale.

Del resto una buona volta bisognerà arrivare a questo, con il sopraggiungere anche delle regioni a statuto ordinario, e per la stessa realtà, drammatica realtà, della finanza dei comuni e delle provincie, una realtà che verrà sempre più a battere alle porte di « bronzo » del Parlamento ed alle porte di tutti noi dentro e fuori del Parlamento.

Con il nostro progetto di legge n. 592 avevamo inteso realizzare due obiettivi: quello di offrire ai comuni ed alle provincie le più ampie e migliori possibilità creditizie, e quello di dare maggiori entrate tributarie con effetto immediato, sino a coprire interamente il periodo di tempo necessario alla attuazione della riforma della finanza locale nel quadro della riforma tributaria generale.

Tale periodo da ricoprire dovrebbe essere breve, di 3 anni appena, interessante gli anni 1969, 1970 e 1971.

Con il 1972 dovrebbe iniziare il periodo di applicazione di detta riforma. Ecco quindi il ponte che era da gettare in questo arco di tempo per la finanza locale. Ma il ponte che sta per essere ora costruito non sarà un ponte finito. Sarà un ponte interrotto perché la situazione finanziaria degli enti locali sarà ben lungi dalla sua stabilizzazione in attesa delle grandi riforme.

Con il nostro progetto di legge n. 592 ritenevamo che la sezione autonoma di credito presso la Cassa depositi e prestiti non dovesse essere soltanto una semplice riesumazione storica di un servizio, ma una vera fonte finanziaria per i comuni e le provincie con provvedimenti idonei intesi a facilitare e stimolare il flusso dei capitali di risparmio verso i buoni postali fruttiferi, destinati appunto ad alimentare il fondo di cui la Cassa depositi e prestiti si serve per concedere il mutuo agli enti locali. Così pure ritenevamo giusto e necessario che i mezzi della Cassa depositi e prestiti, in tal maniera più facilmente e copiosamente acquisiti, venissero forniti ai comuni ed alle provincie a più basso costo, a tasso di interesse più favorevole, per non gravare di maggiori oneri i bilanci degli enti locali già fortemente gravati.

Dalla discussione che abbiamo fatto, non appare che quelle maggiori possibilità creditizie che si intendevano dare agli enti locali possano sortire dalle norme rimaste nel progetto governativo. Cosicché la battaglia su questo punto continuerà, e saranno tutti gli amministratori locali a portarla avanti con

noi, e sicuramente anche con voi, volenti o nolenti.

Avevamo cercato inoltre, con una serie di norme contenute nel progetto n. 592, in materia propriamente di finanza locale, di aumentare le fonti tributarie degli enti locali, invertendo anche la tendenza, sempre invalsa, sulla qualità del prelievo fiscale oltre che sulla quantità, e sulla stessa compartecipazione degli enti medesimi ai proventi tributari dello Stato, anche per incominciare un discorso sulla applicazione del dettato costituzionale contenuto nell'articolo 53 della Costituzione, salvaguardando le autonomie locali con effetto immediato, e non posticipato, come stabilito dal Governo.

C'è stato poi il caso della compartecipazione all'imposta generale sull'entrata, compartecipazione per la quale avevamo chiesta, appoggiata da ragioni valide, la devoluzione ai comuni e alle provincie di una quota percentuale più elevata con effetto immediato (dal 1° gennaio 1969) e non posticipato, a partire cioè dal 1° gennaio 1970.

La maggioranza governativa, già contraria a questo aumento, ha poi annullato anche l'altra richiesta, altrettanto giusta, dell'aumento del fondo di solidarietà dei comuni deficitari, dal 4 al 6 per cento sull'IGE, con la speciosa giustificazione della mancanza della copertura sulla corrispondente voce d'entrata, quando l'esperienza ci ha insegnato quanto invece sia possibile trovare una tale copertura in sede di nota di variazione di bilancio. Questo e l'altro atteggiamento hanno significato per gli enti locali una perdita di entrate non trascurabile (di 60 miliardi nel primo caso, di 55 miliardi nel secondo), vanificando la cosiddetta « provvidenza IGE », prima ancora che intervenga la progettata abolizione di questo tributo e la sua sostituzione con l'imposta sul valore aggiunto, la cosiddetta IVA, uniformandosi alla legislazione fiscale dei paesi del MEC.

È stato inoltre il caso della partecipazione al provento erariale sulla benzina - annosa aspirazione degli enti locali - per cui era stata chiesta dalla nostra parte, con la proposta di legge n. 592, ed in sede di emendamenti al disegno di legge n. 532, la devoluzione a favore dei comuni e delle provincie, contemporaneamente ed insieme, e non per i comuni soltanto, di una quota percentuale sull'intero gettito del provento; e non unicamente sulla soprattassa, istituita per le calamità naturali e di politica internazionale, come la chiusura del canale di Suez, di alluvioni, di terremoti e, più recentemente, in maniera ingiusta,

anche per la riforma pensionistica, come se la pensione ai lavoratori che non possono e non devono più lavorare costituisse una calamità nazionale.

È veramente assurdo che il Governo insista su questo tasto, anche per i comuni come per le provincie, come se i comuni fossero essi stessi delle calamità naturali.

Noi volevamo che questa compartecipazione fosse riconosciuta a partire dal 1969, anziché dal 1971, perché il ritardo di due anni significa, anche soltanto sulla base del progetto governativo, di un gettito di 120 miliardi all'anno, una perdita per i soli comuni di 240 miliardi, e forse anche di più, addirittura del doppio se dovessimo basarci sulla norma da noi proposta, sul calcolo cioè non impossibile del 20 per cento sull'intero gettito del provento di cui il 12 per cento da devolversi ai comuni e l'8 alle provincie, secondo un più giusto criterio di assegnazione del provento dello Stato sui consumi della benzina.

Ed era possibile dare di più, con un po' più di buona volontà da parte del Governo. Invece questa torta che uscirà dal disegno di legge n. 532 sarà ancora una volta una torta troppo piccola. Agli enti locali mancherà ancora una buona metà dei mezzi finanziari o tributari necessari per tamponare la falla dei loro bilanci, una falla che, sulla base di 700 miliardi l'anno, sarà nel 1972, al termine del prossimo triennio, di 2.100 miliardi; il che significa che più di mille miliardi non verranno tamponati e andranno ad aggiungersi all'enorme fossa comune dei *deficit* dei comuni e delle provincie, che ammonta già a 5.232 miliardi, senza contare i debiti in conto capitale.

A proposito di tutta questa situazione debitoria degli enti locali dobbiamo lamentare anche il silenzio di tomba del Governo. Noi avevamo presentato, assieme alla 592, la proposta di legge n. 800, tendente a sanare, con un provvedimento straordinario ed eccezionale, a lunga scadenza, tutta la situazione debitoria degli enti locali. E questa proposta noi l'abbiamo ricordata nel corso della discussione testé conclusasi, ma il Governo ha preferito tacere, abbandonando ancora gli enti locali alla deriva.

La nostra insoddisfazione non sta, però, soltanto in questo. Avevamo già notato, e fatto notare, che il progetto governativo n. 532 riguardava impropriamente non soltanto problemi di finanza locale, ma anche normativi. E questa parte, posta all'inizio del provvedimento, ha dato luogo a numerose osservazioni

e contestazioni per la gravità dei problemi che coinvolgeva, fortemente lesivi delle autonomie locali. Infatti, forte e grave era stato il tentativo del Governo di capovolgere il problema della formazione e del mantenimento delle maggioranze consiliari, democratiche e autonome, dei comuni e delle province, cercando di togliere a questi consessi la necessaria possibilità della variazione politica delle maggioranze in sede di bilancio annuale, allo scopo precipuo di puntellare certe giunte minoritarie.

Se tale tentativo non è riuscito è stato per la nostra ferma opposizione e per la conseguente decisione della Commissione.

Non altrettanto è accaduto per il problema delle tariffe dei servizi pubblici gestiti dai comuni, per cui si è fatto un passo indietro, venendo a ledere l'autonomia dei consigli comunali.

Sul problema degli organici del personale il Governo aveva disposto, fra l'altro, sanzioni odiose per gli amministratori locali, come se non esistessero già e non fossero già applicate quelle disposizioni sanzionatorie contenute in ben 15 articoli della legge comunale e provinciale e come se ci si dovesse sempre chiudere nell'angusta cella di rigore delle scarse risorse delle amministrazioni locali, chiudendo gli occhi davanti a qualsiasi altra nuova realtà.

La nostra Commissione ha però, sia pure in parte, reso giustizia agli enti locali e agli amministratori a questo riguardo, nonostante i tentativi del disegno di legge governativo, tenendo conto delle maggiori esigenze dei servizi dei comuni e delle province.

Queste sono le considerazioni che dovevamo fare al termine di questa discussione e prima del voto finale. Sono considerazioni che forniscono anche una necessaria panoramica — anche se incompleta — dei problemi che a nostro avviso restano sul tappeto. È per questo che non possiamo esprimerci in favore del testo del disegno di legge n. 532, sia pure modificato, corretto, emendato, anche con il nostro concorso. Noi lo riteniamo ancora insufficiente, sia pure a coprire soltanto il divario di tempo che ci separa dalla riforma tributaria generale, che ha in sé anche la riforma della finanza locale. Quindi il nostro voto sarà contrario, ma vi è anche il nostro impegno formale a portare avanti la battaglia che abbiamo intrapreso — non da oggi — per risolvere i problemi annosi, tormentosi e, anche, ingiustamente tormentati degli enti locali.

AZZARO. Noi voteremo a favore di questo disegno di legge proprio per quei passi avanti che, come lo stesso onorevole Giovannini ha riconosciuto, si fanno con questo provvedimento nel settore degli enti locali. Quando il Governo ha presentato questo disegno di legge ha inteso fare dei passi avanti e non risolvere il problema della finanza locale nella sua interezza. Cosa, del resto, impossibile perché l'attuale situazione debitoria dei comuni e degli enti locali in genere non permette un risanamento integrale e generale. Del resto, il disegno di riforma tributaria generale presentato dal Governo al Parlamento riguarda anche la finanza locale e ciò rassicura sul fatto che il Governo ha la precisa intenzione di esaminare questi problemi a fondo, per cercare una soluzione definitiva.

Però questo provvedimento comporta un grande passo in avanti, in quanto può consentire a gran parte dei comuni minori di risanare i propri bilanci. Inoltre il provvedimento va guardato con favore, non solo per le maggiori entrate che assicura ai comuni, ma anche per il nuovo assetto finanziario e creditizio che viene ad essere istituito: esso assicura nella sua prima applicazione un'entrata di 70 miliardi, per arrivare a 120 miliardi nel 1970 e a oltre 250 miliardi nel 1971.

È da notare inoltre che il Governo e il Parlamento hanno avuto la sensibilità di anticipare la discussione di questo provvedimento che reca un grande sollievo ai comuni, non rinviandolo all'esame della riforma generale tributaria.

Noi voteremo a favore e ci meravigliamo che i colleghi comunisti abbiano manifestato l'intento di votare contro: essi hanno dato un contributo per il miglioramento di questa legge, ma come al solito riescono a svalutare quello che fanno, annullandolo con un voto contraddittorio. Questo indica che nel Parlamento italiano i comunisti non riescono a trovare il loro ruolo di opposizione, nonostante i contributi apprezzabili che qualche volta essi danno.

Prima di concludere, desidero dare atto al Governo della comprensione e del rispetto con cui esso ha seguito i lavori della Commissione, e dell'attenzione posta ad ogni considerazione della Commissione.

Desidero dare atto al relatore, onorevole Patrini, della diligenza, dell'impegno e della pazienza con cui ha seguito questo provvedimento: esse hanno reso possibile di concludere l'esame della legge, che più volte ha corso il rischio di arenarsi.

Annuncio quindi con piena soddisfazione il voto favorevole del mio gruppo.

PATRINI, *Relatore*. È doveroso per il relatore, prima della votazione, esprimere la sua riconoscenza al presidente della Commissione che ha insistito per la soluzione del problema del risanamento delle finanze degli enti locali con costanza tipicamente bergamasca. Desidero dare atto a tutti i gruppi politici dell'attenzione con la quale hanno seguito il provvedimento sia in Commissione sia in sede di Comitato ristretto: essi hanno partecipato alla discussione con una costanza eccezionale, quale raramente mi è capitato di constatare, pur lavorando da 11 anni in questa Commissione.

Esprimo inoltre un ringraziamento al Governo per la sensibilità dimostrata nell'accoglimento delle osservazioni venute da parte di tutti i colleghi. Con il consenso del Governo siamo riusciti ad esonerare i comuni dall'essere tassati per le spese consolidate al 30 settembre 1963 per la nuova scuola media. Il Governo ha mostrato inoltre di essere sensibile alla nostra richiesta di un riparto percentuale dell'IGE, come ha mostrato larga sensibilità per il maggior rispetto possibile delle autonomie locali.

Il Governo ha prestato attenzione in tante altre occasioni e circostanze nel corso della discussione di questo provvedimento: esso ha rivisto gli articoli 4 e 5, ha riconsiderato gli articoli 6 e 7, ha considerato con maggior larghezza l'articolo 8, rendendo possibile una normativa più organica.

La legge che ci apprestiamo a votare costituisce un primo passo per il raggiungimento di una autonomia dignitosa (così la chiamai nella mia relazione del 13 novembre 1968) degli enti locali, autonomia che si esprime nella libertà di giudizio e nella possibilità di disporre di mezzi di bilancio. Ho parlato di un primo passo perché sono consapevole che i problemi non si risolvono con questo strumento legislativo; tuttavia il provvedimento in esame tende, a partire dal 1971, ad invertire, specie per i piccoli comuni, la tendenza verso l'indebitamento aggravato.

Il relatore aveva presentato un emendamento che intendeva premiare i comuni che si sforzano di arrivare al pareggio; ha rinunciato a questo suo intendimento perché pensa che il fondo di solidarietà, che è stato largamente aumentato e che verrà ad ingrandirsi per il nuovo meccanismo introdotto dagli articoli 11 e 12, possa soddisfare specialmente le esigenze dei piccoli comuni.

Speravo che su questo provvedimento si potesse avere l'assenso generale, e confido che una larga maggioranza voti il testo di questo provvedimento, e ringrazio perciò tutti gli intervenuti e i gruppi per la partecipazione, il Governo per l'attenzione e la Presidenza per la sua costanza.

SERRENTINO. Sebbene la mia parte politica sia sempre contraria a provvedimenti che comportano soluzioni parziali dei problemi che, come nel caso degli enti minori, comuni e province, necessitano di una revisione completa, di riorganizzazione e di ristrutturazione, debbo riconoscere che a questa legge si dà però il significato di legge-ponte per un periodo limitato. In fase preliminare e generale di assestamento degli enti locali si vuole perciò provvedere, nei limiti del possibile, a dare la possibilità concreta ad alcuni comuni, particolarmente ad alcuni comuni minori, di riassetare i propri bilanci, di attuare una politica di contenimento delle spese al limite tale da poter dare una certa solidità ai bilanci dei comuni che in questi ultimi anni, non per colpa dei comuni e per volontà degli amministratori, ma per esigenze pressanti delle popolazioni locali, hanno dovuto sconfinare da quelli che erano i loro compiti di istituto per assorbirne alcuni di non loro specifica competenza. Questi provvedimenti non vengono da noi considerati come un palliativo, ma debbono essere considerati nella loro giusta sostanza. Per cui, se degli amministratori diligenti vorranno utilizzare questi provvedimenti, avranno delle concrete possibilità di pareggiare i loro bilanci. Esiste il problema dei comuni maggiori, problema che va al di là delle possibilità offerte da questa legge: siamo perfettamente d'accordo. Del resto non ci sarebbero state quelle discussioni, che invece ci sono state, su determinate leggi speciali a favore di certi comuni, per cui da molte parti, a un certo momento, si è detto che queste leggi speciali non dovrebbero solo valere per Napoli o per Roma, ma che ci sono anche altre città che avrebbero determinate necessità da soddisfare.

Con questa legge si sono messe a disposizione dei comuni delle partecipazioni su introiti in lievitazione: questo è già un fatto positivo. Sono state portate via ai comuni determinate pressioni di impegni (primo fra tutti — citato dall'onorevole relatore — l'impegno relativo all'onere concernente l'istruzione nelle scuole medie obbligatorie); tutto questo dà una sostanza al provvedimento che ritengo valida e non ci può non trovare consenzienti

ad aderire alla richiesta fatta dal relatore di un consenso più largo possibile a questo provvedimento.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, mi consenta una breve dichiarazione, anche per conto dei Sottosegretari Sarti e Tantalo.

Non è questa la sede per riprendere i temi che tanto hanno animato la nostra discussione; ricordo, infatti, che è dal novembre 1968 che stiamo discutendo questa legge. Volevo semplicemente esprimere il mio ringraziamento e la mia gratitudine alla Commissione per il dibattito approfondito, al relatore, onorevole Patrini, che ha messo un po' tutta la sua anima e il suo sentimento nel condurre avanti questo lavoro e l'iter di questo provvedimento che è stato tanto oneroso per tutti. Questo provvedimento che adesso vede la fine con l'approvazione, mi auguro, da parte della Camera, deve essere valutato anche nella sua giusta portata. Il Governo non ha mai preteso di voler risolvere con questa legge il problema della finanza locale: è stato detto nella relazione, è stato ripetuto in sede di discussione generale, e tutti siamo consapevoli dei limiti che questo provvedimento porta con sé, però voler negare del tutto il suo valore e la sua portata, mi sembra che sia fuori della realtà. Se solo si considera la sistemazione data al settore creditizio, la introduzione della Sezione autonoma, e soprattutto della Sezione a breve termine che darà ossigeno e possibilità ai comuni di avere i mezzi finanziari liquidi per potere far fronte agli impegni quotidiani, mi sembra dimostrato come il Parlamento abbia fatto opera meritevole in un momento difficile e delicato per la situazione pesante della Cassa depositi e prestiti.

Oltre la sistemazione della materia creditizia, vi sono disposizioni di carattere straordinario; la compartecipazione all'IGE dà un notevole apporto finanziario alle dissestate finanze dei comuni. Se dovessimo seguire il criterio tuttora vigente, i comuni, per il 1969, dovrebbero ricevere semplicemente 161-162 miliardi; viceversa, con il nuovo sistema da noi introdotto, ne avranno immediatamente 193. I 31 miliardi in più sono quelli che compaiono all'articolo 26 della copertura e che è stato necessario sottrarre agli stanziamenti per la terza tappa del MEC. In sede di Commissione bilancio siamo stati rimproverati per aver sottratto questi miliardi dal fondo globale; ricordo queste cose per sottolineare le difficoltà che dovemmo superare per reperire

i fondi necessari a far fronte a queste necessità.

I 44 miliardi per l'anno 1968 sono stati reperiti con la prima nota di variazione al bilancio; per il 1970 invece la situazione si presenta sotto una luce migliore, tanto è vero che la compartecipazione IGE non sarà più di 193 miliardi, come per il 1969, ma sarà di 236 miliardi e 7 milioni, mentre per il 1971 l'incremento sarà di 256 miliardi e 9 milioni. Questo senza contare che, a partire dal 1971, vi è la devoluzione dell'addizionale sulla benzina con un'altra notevolissima iniezione di ossigeno di ben 120 miliardi.

Se consideriamo tutto questo, possiamo ben dire che è stato fatto un notevole passo avanti per venire incontro alle necessità più immediate.

Per risolvere il problema della finanza locale, bisogna che ci mettiamo un po' tutti d'accordo, perché tutti siamo capaci di chiedere, ed è anche giusto che l'opposizione lo faccia. Bisogna infatti stabilire una scala di priorità per risolvere i gravi problemi che ci affliggono, perché è inutile ed assurdo pensare di risolverli tutti assieme, seguendo le pressioni che ci giungono da tutte le parti.

Se vogliamo che il nostro intervento sia concreto e positivo, non dobbiamo prescindere dal momento storico in cui ci troviamo ad operare, e dagli effettivi mezzi a nostra disposizione.

Non ho alcuna intenzione polemica nel dire queste cose, anzi, desidero ringraziare la Commissione e dichiarare la mia soddisfazione per avere un po' contribuito, assieme ai colleghi Sarti e Tantalo, a condurre in porto questo provvedimento. Mi auguro solo che la legge possa ora essere rapidamente approvata anche dal Senato per essere varata prima del 31 dicembre 1969, altrimenti verremmo a trovarci in un'altra difficile posizione per quanto riguarda le coperture. Dovremmo infatti ricorrere ad una deroga alla legge n. 64 del 1955, ed il Governo (che è sempre sul banco degli accusati) verrebbe come al solito rimproverato.

Ritengo che se il Parlamento approverà questo provvedimento, i comuni e gli enti locali ne trarranno un enorme beneficio e potranno mettersi, o rimettersi, in marcia per un avvenire migliore, nella certezza che il problema globale della riforma della finanza locale sarà affrontato a breve termine.

PRESIDENTE. Chiedo agli onorevoli colleghi l'autorizzazione al necessario coordinamento degli articoli.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il provvedimento n. 532 sarà subito votato a scrutinio segreto e, ove approvato, comporterà l'assorbimento della proposta di legge n. 592.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge:

« Disposizioni in materia di credito ai comuni e alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale » (*Urgenza*) (532):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	24
Voti contrari	9

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 532, risulta assorbita la proposta di legge Raffaelli ed altri (592).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli, Azzaro, Beccaria, Traversa, Botta, Castellucci, Catella, Cesaroni, Ciampaglia, Conte, Curti, De Ponti, Di Leo, Giglia, Giovannini, Laforgia, Lenti, Miroglio, Napolitano Francesco, Niccolai Cesarino, Tarabini, Patrini, Pavone, Perdonà, Raffaelli, Santagati, Scipioni, Serrentino, Silvestri, Specchio, Vespignani, Vicentini, Zamberletti.

La seduta termina alle 18,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO